

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1965

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato ha perduto, dopo un lungo periodo di attività legislativa in materia, il carattere organico e sistematico, che essa aveva acquisito, con l'emanazione del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70. L'elevato numero delle leggi sopravvenute, il carattere frammentario di molte disposizioni, la mancanza di coordinamento fra le norme, determinano ormai negativi effetti sulla certezza dei rapporti giuridici, favorendo un esteso contenzioso ed ostacolando la regolare attività degli organi amministrativi.

Una sollecita e sistematica opera di riordinamento in questo settore della nostra legislazione appare pertanto necessaria.

A tal fine con il presente disegno di legge si conferisce delega legislativa al Governo per la raccolta in testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato (articolo 1) e si fissano i criteri direttivi per un'adeguata revisione della vigente disciplina (articolo 2).

Il criterio di cui al n. 1 stabilisce che la legislazione vigente dovrà essere semplificata e chiarita mediante la revisione e, ove occorra, la modifica delle singole norme. Tale revisione consentirà di fissare, specialmente per quanto riguarda le disposizioni fondamentali, un organico sistema normativo ed una chiara determinazione di principi generali.

Il criterio numero 2 riguarda la documentazione e gli accertamenti d'ufficio.

La semplificazione dei procedimenti amministrativi è un tema fondamentale della azione di rinnovamento della pubblica Amministrazione e tale importanza conserva anche nel campo dell'amministrazione delle pensioni. È ben noto, infatti, che gli interessati sono spesso sottoposti ad eccessivi oneri per la documentazione da esibire, mentre gli uffici competenti devono, in molti casi, osservare procedure complicate per l'accertamento delle situazioni di fatto. Di conseguenza l'azione di semplificazione avrà lo scopo non solo di ridurre gli oneri in que-

stione a quelli strettamente necessari, ma anche di agevolare gli interessati nella formazione e nella produzione dei documenti. Nello stesso senso si dovrà agire, poi, per quanto riguarda gli accertamenti di ufficio, per la esecuzione dei quali si dovrà evitare il succedersi di indagini da parte di organi diversi.

Un ulteriore criterio direttivo, quello di cui al numero 3, riguarda la disciplina del libretto di pensione e tende a ribadire l'esigenza di far conseguire agli interessati, all'atto stesso del collocamento a riposo, la pensione, evitando qualsiasi soluzione di continuità tra il trattamento economico di servizio e quello di quiescenza, ed a fissare, nel contempo, termini precisi per la corresponsione delle pensioni indirette o di reversibilità agli aventi titolo.

Il criterio di cui al numero 4 si riferisce al riordinamento normativo delle prescrizioni e delle decadenze. Sarà opportuno innanzitutto affermare esplicitamente la prescrizione decennale del diritto, che, non prevista attualmente da norme particolari, ma applicata in sede amministrativa e giurisdizionale, suscita critiche da parte della dottrina, la quale è orientata, invece, nel senso di ritenere imprescrittibile tale diritto. Sarà necessario, poi, chiarire gli effetti del decorso del tempo sui singoli ratei di pensione, precisando il termine iniziale della prescrizione.

L'ultimo criterio riguarda l'importante settore delle pensioni privilegiate.

L'attuale legislazione prevede, come condizione necessaria per il conseguimento del diritto al trattamento di privilegio, la dipendenza dell'invalidità da causa unica, di-

retta e immediata di servizio. Senonchè la costante giurisprudenza ha equiparato all'anzidetto rapporto di causalità quello di concausa, quando sia particolarmente qualificato dalle caratteristiche di necessità e prevalenza, non sempre indicate, peraltro, con le medesime espressioni. Sembra, quindi, necessario che questo concetto, ormai consolidato e rispondente ad un'esigenza di ordine medico-legale, venga assunto in una norma positiva di legge con appropriata disciplina.

È anche da rivedere la disciplina dell'assegno rinnovabile, al fine di evitare che l'assegno anzidetto venga concesso o prolungato oltre le effettive esigenze, come attualmente si verifica.

Analoghe considerazioni sono da formulare per le denunce di aggravamento, prodotte oggi in numero elevatissimo, con conseguente aggravio di procedure medico-legali. In particolare è necessario riesaminare la disciplina dei termini vigenti per la presentazione di dette denunce, da regolare con riferimento al fatto patologico e al suo sviluppo e non con riguardo ad eventi giuridici connessi all'emanazione del decreto.

La semplificazione delle procedure medico-legali completerà il riordinamento legislativo delle pensioni privilegiate.

In definitiva, con l'emanazione del nuovo testo unico si otterrà un effettivo riordinamento della vigente disciplina legislativa, realizzando maggiore organicità e chiarezza delle norme, nonchè una notevole semplificazione dei servizi amministrativi ed una riduzione delle controversie.

Il presente disegno di legge non comporta oneri per il bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese quelle relative al personale delle aziende autonome, integrandole e, ove occorra, modificandole, con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nell'articolo seguente.

Art. 2.

Il testo unico, di cui all'articolo precedente, dovrà:

1) semplificare e chiarire la legislazione vigente mediante la unificazione e la modifica delle relative disposizioni;

2) semplificare la formazione della documentazione necessaria per l'attribuzione della pensione e la disciplina degli accertamenti di ufficio;

3) assicurare la consegna del libretto di pensione al dipendente statale all'atto della sua cessazione dal servizio, e, in caso di pensione indiretta o di reversibilità, agli aventi titolo entro un congruo termine dalla data della presentazione della domanda;

4) integrare la disciplina della prescrizione e della decadenza, fissando la decorrenza dei termini e stabilendo esplicitamente la prescrizione decennale;

5) riordinare ed integrare le norme vigenti in materia di pensioni privilegiate, disciplinare espressamente le concause, dando all'assegno rinnovabile una regolamentazione più rispondente alle sue finalità, anche mediante la riduzione della durata di esso, prevedendo una più adeguata disciplina per le denunce di aggravamento ed unificando le procedure medico-legali, con la limitazione della pluralità dei pareri.

Art. 3.

Il testo unico sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.